
Deliberazione Giunta regionale 26 maggio 2014, n. 572.

Eventi sismici 1997 - D.G.R. n. 1036/2005, finanziamento degli edifici e delle U.M.I. funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo di attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse. Determinazioni.

(B.U.R. n. 31 del 25.06.2014)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente Catuscia Marini

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente, corredati dei pareri prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di stabilire:
 - a) che, qualora il progetto di sviluppo, presentato dalle ditte interessate ai sensi del bando approvato con determinazione dirigenziale n. 11075 del 7 dicembre 2005, interessi più edifici isolati o, nell'ambito dei Programmi Integrati di Recupero (P.I.R.), più unità minime di intervento (U.M.I.) e lo stesso progetto risulti avviato soltanto su una parte degli edifici o delle U.M.I. interessati, la Regione Umbria, su richiesta del soggetto attuatore, può disporre:
 - a.1) l'erogazione del saldo del contributo spettante ai proprietari aventi diritto, limitatamente ai soli edifici o alle sole U.M.I. nei quali risultino ultimati i lavori di ripristino e rifunionalizzazione oltre che implementate le attività di impresa previste dal progetto di sviluppo;
 - a.2) lo svincolo parziale della fideiussione per una quota commisurata all'importo del contributo concesso ed erogato a favore degli aventi diritto in attuazione di quanto stabilito alla lettera a.1);
 - b) che, nei casi di cui alla precedente lettera a), l'erogazione del saldo del contributo e lo svincolo parziale della fideiussione sono autorizzati dalla Regione Umbria a condizione che:
 - b.1) le attività da esercitare all'interno degli edifici o delle U.M.I., i cui lavori di ripristino e rifunionalizzazione sono stati completati, risultino completamente avviate entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, del bando;
 - b.2) le attività avviate abbiano una loro autonomia funzionale e rappresentino componenti sostanziali e qualificanti del progetto di sviluppo presentato;
 - b.3) risultino rispettate le condizioni di ammissibilità a contributo stabilite dagli artt. 1 e 2, commi 1 e 2, del bando;
 - b.4) venga prodotta da parte dei soggetti interessati la documentazione prevista dall'art. 8, comma 2, del bando, riferita ai soli edifici o alle sole U.M.I. per i quali viene richiesta l'erogazione del saldo del contributo;

- 3) di stabilire inoltre che il periodo di proroga del termine previsto per l'avvio delle attività dall'art. 11, comma 3, del bando, già fissato in trenta mesi in attuazione di quanto disposto dal punto 2), lettera a), della deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 8 marzo 2010, può essere differito, su richiesta motivata dell'interessato, di ulteriori 48 mesi, per una durata complessiva del periodo di proroga comunque non superiore a 78 mesi;
- 4) di dare mandato al Dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie di apportare, in conseguenza di quanto stabilito ai precedenti punti 2), lettere a) e b) e 3), le necessarie modifiche al bando approvato con determinazione dirigenziale n. 11075 del 7 dicembre 2005, così come successivamente modificato con determinazione dirigenziale n. 3011 del 7 aprile 2010;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs 33/2013.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Eventi sismici 1997 - D.G.R. n. 1036/2005, finanziamento degli edifici e delle U.M.I. funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo di attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse. Determinazioni.

Premesso:

- che con deliberazione n. 1036 del 22 giugno 2005, successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1873 del 9 novembre 2005, la Giunta regionale, ha stabilito di attivare le procedure tecnico-amministrative finalizzate al finanziamento, nell'ambito della fascia g) di cui al comma 3 dell'art. 7 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98, oltre che della fascia N dei Programmi Integrati di Recupero, degli edifici e delle U.M.I. funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo di attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse, inerenti:
 - a. alla ricerca scientifica applicata e/o servizi innovativi per le imprese;
 - b. alla filiera ambiente, cultura e turismo;
- che con il predetto atto la Giunta regionale, nel definire le condizioni che configurano il "rilevante interesse", nonché le risorse, i requisiti di ammissibilità a contributo e le procedure per il finanziamento degli interventi, ha dato mandato al Dirigente dell'Ufficio Dirigenziale Temporaneo completamento ricostruzione: interventi dei privati, ora denominato Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie, di predisporre un apposito bando in cui esplicitare le condizioni di ammissibilità al finanziamento, nonché le modalità di valutazione dei progetti di sviluppo, precisando che dovevano essere obbligatoriamente oggetto di valutazione:
 - la sostenibilità e la qualità del progetto;
 - l'impatto economico e sociale atteso;
 - la cantierabilità e lo stato di avanzamento del progetto;
 - la rilevanza dell'investimento e il valore delle altre fonti finanziarie;
- che con il medesimo atto la Giunta regionale ha stabilito inoltre che le attività da esercitare all'interno degli edifici o delle U.M.I. ripristinate devono essere avviate non oltre 12 mesi dalla ultimazione dei lavori e che per cinque anni dalla ultimazione degli stessi non può essere cambiata la destinazione d'uso degli immobili, pena la restituzione del contributo, disponendo altresì che " Il rispetto di tali vincoli deve essere suffragato dal beneficiario del contributo da idonee garanzie".

Atteso che con determinazione del Dirigente dell'Ufficio dirigenziale temporaneo Completamento ricostruzione: interventi dei privati n. 11075 del 7 dicembre 2005 è stato approvato l'apposito

bando, il quale, all'art. 11, comma 3, ha stabilito, per quanto qui interessa, che “le attività da esercitare all'interno degli edifici o delle UMI ripristinate devono essere avviate, a pena di revoca del contributo, entro il termine previsto nel cronoprogramma dei lavori di cui all'art. , comma 4, lett. C.10) e comunque non oltre il termine di 36 mesi dalla comunicazione della concessione contributiva, disponendo altresì che “a tal fine deve essere prestata garanzia fideiussoria a favore della Regione, rilasciata esclusivamente da compagnie di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; da banche o istituti di credito, da società finanziarie iscritte all'elenco speciale ex art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 presso la Banca d'Italia, a copertura dell'importo concesso. Tale documentazione deve essere presentata alla Regione, a pena di revoca del contributo, prima della comunicazione dell'inizio dei lavori. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è disposto dalla Regione al momento della erogazione del saldo del contributo”;

Preso atto:

- che con successiva deliberazione n. 442 del 8 marzo 2010 la Giunta regionale ha stabilito che “il termine previsto dal bando in attuazione di quanto disposto dal punto 7) della D.G.R. n. 1036/2005, entro il quale il soggetto attuatore deve ultimare i lavori di ripristino degli edifici o delle U.M.I. interessati dal progetto di sviluppo e dare avvio alle attività, può essere prorogato, per giustificati motivi e su richiesta dell'interessato, di un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a mesi trenta”;
- che con determinazione dirigenziale n. 3011 del 7 aprile 2010 sono stati di conseguenza ridefiniti i termini della proroga prevista dall'art. 11, comma 4, del bando, stabilendo per la stessa un termine massimo di trenta mesi;
- che, in particolare, l'art. 8 del bando approvato con la sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 11075 del 7 dicembre 2005, stabilisce che Il Comune procede alla erogazione del contributo concesso con le modalità previste dalla D.G.R. n. 508/02 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione del saldo, la cui erogazione, da effettuarsi previa autorizzazione della Regione, è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti interessati:
 - a. al Comune, della documentazione prevista dai commi 1bis e 2 dell'art. 10 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/1998;
 - b. alla Regione, della sotto elencata documentazione:
 - b.1 certificato attestante l'iscrizione al registro delle imprese per le imprese che alla data di presentazione della domanda di contributo non erano ancora costituite;
 - b.2 eventuali autorizzazioni previste dalle vigenti normative per l'esercizio dell'attività di impresa;
 - b.3 autocertificazione relativa all'avvio dell'attività di impresa;
 - b.4 copia conforme dell'atto di trascrizione alla Conservatoria del Registro immobiliare di cui all'art. 11, comma 1, del bando;
 - b.5 relazione tecnico economica resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il raggiungimento degli obiettivi del progetto e il rispetto dei parametri economici e tecnici indicati nel piano di cui all'art. 4, comma 4, lett. c), del bando;
 - b.6 autocertificazione del consuntivo delle spese effettivamente sostenute rendicontate con l'indicazione dei relativi titoli di spesa ordinati per numero e data.

Vista la nota del 30.11.2011 prodotta dalla Soc. Tracosin S.p.A. con sede in via IV Novembre n. 22, Camucia di Cortona (AR), a firma dell'Amministratore della società, acquisita al protocollo regione in data 07.12.2011, al n. 0172762, con la quale la citata società:

- ha avanzato formale istanza affinché l'Ente Regione valuti, in via principale, “...omissis... la possibilità di concedere l'opportunità di ultimazione parziale dei lavori relativi ad ogni singolo edificio e, conseguentemente, permettere lo svincolo della relativa quota parte della polizza fideiussoria n. 460831310156 del 17.04.2007, rilasciata da Unicredit Banca d'Impresa, filiale di Perugia, per un importo pari ad € 2.412.773,64, ossia per l'ammontare complessivo del finanziamento concesso per la riparazione dei danni causati dal sisma del 1997 agli immobili di

proprietà, siti in località il Pischello a Passignano sul Trasimeno (PG) e finanziati tramite bando di contributo approvato con determinazione dirigenziale n. 11075 del 7.12.2005.”

- ha chiesto, in subordine, che “...omissis... venga comunque disposto lo svincolo parziale della fideiussione anzidetta per quanto riguarda gli edifici B e C in ordine ai quali i lavori di riparazione, comprese le finiture, risultano ultimati; nonché l’ulteriore svincolo pro-quota della stessa fideiussione per gli edifici D,E ed F, non appena ultimati i residui lavori di finitura come da relazione allegata. Inoltre per quanto concerne i lavori relativi agli edifici ultimati (B e C) e per quelli in via di ultimazione (D,E ed F) si chiede che, previo collaudo ad ultimazione eseguita, venga disposto lo svincolo del residuo 10% del contributo del terremoto concesso per gli edifici medesimi..... omissis”;
- ha chiesto infine alla Regione Umbria di “...omissis... considerare la possibilità di cessione di ulteriore proroga al termine ultimo dei lavori.”;

Vista in particolare la relazione contenuta nella citata nota del 30.11.2011, tesa a dimostrare lo stato di avanzamento dei lavori edili realizzati sugli edifici danneggiati dal sisma del 1997, nonché gli obiettivi perseguiti e raggiunti in merito all’avvio della attività imprenditoriale e ai livelli occupazionali conseguenti;

Vista altresì la nota del 08.02.2013, prodotta dalla Soc. Tracosin S.p.A., acquisita al protocollo regionale in data 19.02.2013, al n. 25075, con la quale la stessa società, nel ribadire il proprio intendimento di procedere al recupero dell’intero borgo del Pischello per destinarlo a Centro Studi e Ricerche, evidenzia “...omissis...che la forte crisi finanziaria globale e la situazione di totale incertezza dei mercati consigliano tempi e modalità di attuazione certamente più lunghi e diversi rispetto a quelli inizialmente stimati”, auspicando pertanto “...omissis...che la Regione dell’Umbria possa prendere in esame la possibilità di una ulteriore adeguata dilazione dei tempi previsti per l’ultimazione del progetto generale”;

Considerato

- che il bando in questione, agli artt. 1 e 2, individua la sfera di applicazione dello stesso stabilendo l’obbligo della superficie minima, per ogni singolo edificio, da destinare al progetto di sviluppo, nonché limiti minimi complessivi, sia di superficie da destinare interamente al progetto, sia di contributo, riferiti all’insieme degli edifici o delle UMI interessati dal progetto stesso;
- che, in particolare, l’art. 1 del bando, secondo periodo, afferma, che “sono oggetto di concessione contributiva gli edifici isolati o le UMI interessati dal progetto di sviluppo per una superficie, calcolata ai sensi dell’art. 6 del D.M. 5 agosto 1994, pari ad almeno il 75% della superficie di ogni singolo edificio isolato o di ogni singola UMI”, mentre le lettere a.2) e a.3) del comma 1 dell’art. 2 prevedono rispettivamente che possono essere presi in considerazione, ai fini dell’ammissione a contributo, i progetti di sviluppo che interessano edifici isolati, UMI o insiemi di UMI che hanno contestualmente, nel loro insieme, una superficie non inferiore a 800 mq da destinare interamente al progetto di sviluppo (punto a.2)) e per il cui ripristino il contributo spettante non sia inferiore a 500.000,00 euro (punto a.3));

Vista la documentazione prodotta dalla ditta interessata con nota del 30.01.2014, acquisita al protocollo regionale in data 03.02.2014, al n. 14289, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. b), del bando, consistente in:

- Autocertificazione relativa all’avvio dell’attività di impresa;
- Copia conforme dei certificati di agibilità nn. 26/2008 e 28/2010, rilasciati dal Comune di Passignano sul Trasimeno;
- Copia della Notifica Inizio Attività settore alimentare presentata in data 20.07.2010 al Dipartimento di Prevenzione ASL n. 2;
- Nota del Comune di Passignano sul Trasimeno n. 13768 del 10.12.2013;
- Copia conforme all’originale dell’atto di conferma dell’atto di vendita a favore della Società “Centro Leasing Banca S.p.A.” di una porzione dei fabbricati interessati dal progetto di

sviluppo, registrato a Perugia in data 01.08.2008, al n. 13409 ed ivi trascritto in data 04.08.2008, al n. 13352;

- Copia conforme all'originale dell'atto costitutivo di vincolo di destinazione, registrato a Perugia in data 18.11.2013 ed ivi trascritto in data 19.11.2013, al n. 17951 e relativa nota di trascrizione;
- Relazione tecnico – economica;
- Autocertificazione del consuntivo delle spese sostenute;
- Documentazione fotografica.

Rilevato dalla suddetta documentazione:

- che il Progetto di sviluppo in questione ha trovato concreta attuazione su due dei sei edifici interessati dal progetto e specificatamente sugli edifici B (numero identificativo 15) e C (numero identificativo 16);
- che per i predetti edifici risulta verificata la condizione richiesta dall'art. 1, ultimo periodo, del bando, essendo la superficie degli stessi destinata per intero all'attività di impresa;
- che, per i medesimi edifici, risultano altresì verificate le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. a.2) e a.3) dello stesso bando, in quanto la superficie complessiva degli stessi è pari a mq 1972,95 e pertanto superiore al limite stabilito di 800,00, mentre l'importo del contributo concesso dal Comune di Passignano sul Trasimeno a favore della Soc. Tracosin S.p.A. per gli interventi di ripristino degli stessi edifici è pari a complessivi euro 770.715,61 e pertanto superiore al limite stabilito di euro 500.000,00;
- che, come dimostrato dalla documentazione inviata, pur attraverso l'utilizzo di un numero di edifici inferiore a quelli previsti nel progetto di sviluppo, le attività di impresa, iniziate in data 01.07.2008, sono state completamente avviate in data 20.07.2010, dovendosi con ciò ritenere sostanzialmente raggiunto l'obiettivo che si era posto la Giunta regionale con l'adozione dell'atto n. 1036/2005 di coniugare l'interesse primario per la ricostruzione degli edifici danneggiati con l'interesse strategico per la ripresa economica delle aree interessate;

Preso atto:

- che a fronte di un investimento programmato complessivo di euro 14.365.064,00, sono stati realizzati, per i soli edifici B (numero identificativo 15) e C (numero identificativo 16), investimenti per un totale di euro 6.496.570,72;
- che l'investimento realizzato di euro 6.496.570,72 risulta coperto dal contributo di cui all'art. 4 della legge n. 61/98 per un importo di euro 770.715,61 con una percentuale dell'investimento non coperto dal contributo pari all'88,14% dell'investimento totale;
- che il valore calcolato del livello occupazionale raggiunto conferma quello previsto dal progetto di sviluppo, per un totale di n. 16 dipendenti della Tracosin s.p.a. occupati a tempo pieno, con contratto a tempo indeterminato;
- che negli stessi edifici risultano inoltre insediate le attività di altre società per un totale di ulteriori 71 occupati, tra dipendenti e collaboratori;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 11278 del 06.12.2006, con la quale sono state assegnate al Comune di Passignano sul Trasimeno risorse per complessivi euro 2.412.773,64, necessarie al finanziamento degli interventi di ripristino degli edifici interessati dal progetto di sviluppo presentato dalla Tracosin s.p.a.;

Vista la nota della Regione Umbria n. 36849 del 02.03.2007 con la quale il Comune di Passignano sul Trasimeno è stato autorizzato a rilasciare le relative concessioni contributive nei limiti degli importi di seguito indicati:

Richiedente	Soggetto attuatore	Edificio	Sup. compl. (mq)	Sup. intervento (mq)	Importo autorizzato
Luigetti Giancarlo	Tracosin s.p.a.	13	424,36	424,36	€ 233.147,63
		14	2.136,10	2.136,10	€ 1.269.398,79
		15	1.549,17	1.549,17	€ 524.579,95
		16	423,78	423,78	€ 246.135,66
		44	125,45	125,45	€ 58.236,40
		45	246,55	246,55	€ 81.275,21
TOTALE INTERVENTO			4.905,41	4.905,41	€ 2.412.773,64

Atteso che con atti nn. 184, 186, 188, 189, 190 e 192 del 09.03.2007, tutti comunicati alla ditta interessata in data 20.03.2007, il Comune di Passignano sul Trasimeno ha concesso, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del bando, a favore della Tracosin s.p.a., per i lavori di ripristino dei predetti edifici i contributi negli importi indicati nella nota della Regione Umbria n. 36849 del 02.03.2006, per un totale di euro 2.412.773,64;

Visto l'atto aggiuntivo alla fideiussione n. 460831310156 del 17.04.2007, rilasciata a favore della Regione Umbria dalla Unicredit Banca d'Impresa, acquisito al protocollo regionale in data 07.04.2010, al n. 56679, con cui si è proceduto alla rimodulazione delle fideiussione stessa in considerazione della proroga del termine previsto per l'avvio dell'attività, richiesta dalla Tracosin s.p.a. con nota del 05.03.2010, acquisita al protocollo regionale in data 09.03.2010, al n. 38786;

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 3568 del 21.04.2010 è stata concessa alla Tracosin s.p.a. la proroga di mesi trenta del termine, stabilito ai sensi dell'art. 11, comma 3, del bando, per l'ultimazione dei lavori di ripristino degli edifici interessati dal progetto di sviluppo e l'avvio delle relative attività e che in virtù di tale proroga il termine per l'esecuzione dei lavori e l'avvio delle attività previste dal progetto stesso è stato fissato alla data del 20.09.2012;

Preso atto che, come da dichiarazione resa in data 14.01.2014, dal sig. Luigetti Giancarlo nella sua qualità di amministratore della Tracosin s.p.a., le attività di impresa, iniziate in data 01.07.2008, sono state completamente avviate nell'ambito degli edifici B (numero identificativo 15) e C (numero identificativo 16) a far data dal 20.07.2010 e pertanto entro il termine del 20.09.2012 stabilito con determinazione dirigenziale n. 3568 del 21 aprile 2010;

Rilevato altresì:

- che la richiesta avanzata dalla Soc. Tracosin S.p.A. trova una sua ragion d'essere in considerazione del tempo intercorso dalla data di pubblicazione del bando, avvenuta il 18 gennaio 2006, ad oggi e cioè più di sei anni, nel corso dei quali l'economia della Nazione ha risentito pesantemente della crisi finanziaria e della congiuntura economica determinatasi a partire dalla fine dell'anno 2007 ed ancora in corso;
- che nell'attuale contesto economico-finanziario, caratterizzato anche dalle difficoltà in cui si trova il sistema bancario italiano e conseguentemente il sistema dell'accesso al credito da parte delle imprese, le garanzie fornite attraverso le polizze fideiussorie, così come richieste dal bando in questione, rappresentano un onere oltremodo impegnativo sia per i costi diretti che le imprese debbono sostenere per il loro rilascio, sia perché dette polizze limitano la possibilità di accesso al credito da parte delle stesse imprese;
- che gli edifici A, D, E ed F (numeri identificativi, rispettivamente 14, 44, 45 e 13) risultano ad oggi interessati dai lavori in corso, con stati di avanzamento differenziati e comunque da completare per quanto riguarda le finiture interne;
- che lo svincolo di quota parte della polizza fideiussoria, limitatamente agli edifici completati B (numero identificativo 15) e C (numero identificativo 16), garantisce l'Ente Regione circa la possibilità di recuperare, in caso di non completamento nei termini stabiliti degli interventi di ricostruzione degli edifici A, D, E ed F (numeri identificativi, rispettivamente 14, 44, 45 e 13) o

comunque di mancata implementazione nell'ambito degli stessi delle attività di impresa, i contributi economici concessi alla Tracosin S.p.A. per la realizzazione degli interventi sui suddetti edifici.

Tutto ciò premesso e considerato

si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

OMISSIS

(vedasi dispositivo deliberazione)